UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - UNIONCAMERE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CARNET A.T.A.

Si richiama l'attenzione dei richiedenti i Carnets A.T.A. su alcuni punti della domanda allegata, per mettere gli stessi in condizione di indicare esattamente i termini della richiesta e consentire, pertanto, alla Camera emittente, di procedere al rilascio con la dovuta precisione.

A) Secondo capoverso: «II Carnet sarà utilizzato dal Sig. ».

L'indicazione riguarda la persona eventualmente delegata dal richiedente (Azienda o libero professionista) ad effettuare viaggi all'estero con il Carnet e le relative merci, oppure la persona residente all'estero incaricata dello sdoganamento delle merci e della successiva riesportazione.

Qualora il richiedente intenda affidare l'esecuzione delle operazioni doganali a una Casa di spedizioni o ad altra persona abilitata, ai sensi delle leggi doganali italiane ed estere, a rappresentare i proprietari delle merci, lo spazio relativo dovrà essere annullato non essendo necessaria alcuna precisazione.

B) Terzo capoverso: «II Carnet richiesto sarà utilizzato per ...».

Sarà sufficiente indicare, alternativamente o congiuntamente:

- Materiali professionali
- Fiere e mostre
- Campioni commerciali.

Per materiali professionali si deve intendere il materiale necessario: ai rappresentanti della stampa, della radiodiffusione o della televisione che si recano in un Paese estero per la realizzazione di reportages, di registrazioni o di emissioni, a persone o ditte che si recano in un Paese estero per la realizzazione di uno o più films cinematografici; all'esercizio del mestiere o della professione di una persona che si reca in un Paese estero per compiervi un lavoro, *con esclusione*, però del materiale destinato:

- ai trasporti all'interno del Paese d'importazione;
- alla fabbricazione industriale;
- al confezionamento di merci;
- allo sfruttamento di risorse naturali, alla costruzione, riparazione o manutenzione di immobili, all'esecuzione di lavori di terrazzamento o similari, a meno che, in questi casi, non si tratti di *utensili a mano*.

Per Fiere e mostre si deve intendere le merci destinate ad essere presentate o utilizzate ad una esposizione, fiera, congresso o manifestazione similare in applicazione della Convenzione doganale di Bruxelles dell'8 giugno 1961, cioè:

- a) merci destinate ad essere esposte o a formare l'oggetto di una dimostrazione pratica;
- b) merci destinate ad essere utilizzate per le necessità della presentazione di prodotti ad una manifestazione, come:
 - le merci necessarie per la dimostrazione di macchine o apparecchi esposti;
- i materiali da costruzione e da decorazione, ivi compresi gli equipaggiamenti elettrici, per gli stands provvisori di espositori;
- il materiale pubblicitario e di dimostrazione destinato indubbiamente ad essere utilizzato a titolo di pubblicità per le merci esposte, come, per esempio, le registrazioni sonore, i films e le diapositive, nonché gli apparecchi necessari alla loro utilizzazione:
- e) materiali destinati ad essere utilizzati in riunioni, conferenze e congressi internazionali, ivi comprese le installazioni d'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono ed i films a carattere educativo, scientifico o culturale.
- Per campioni commerciali si deve intendere come specificato dalla Convenzione Internazionale per facilitare l'importazione dei campioni commerciali e del materiale pubblicitario adottata a Ginevra il 7 novembre 1952 gli articoli che sono rappresentativi di una categoria determinata di merci già prodotte o che sono modelli di merci delle quali è prevista la fabbricazione a condizioni:
- a) che appartengano ad una persona stabilita all'estero o che siano importati al solo scopo di essere presentati o di formare oggetto di dimostrazione nel territorio di importazione, in vista di ricevere ordinazioni di merci che saranno spedite all'estero.
- b) che non siano venduti o destinati al loro corso normale, salvo che per i bisogni della dimostrazione, nè utilizzati in qualsiasi maniera in locazione o contro remunerazione durante il loro soggiorno nel territorio d'importazione;
 - c) che siano destinati ad essere riesportati in tempo utile;
- d) che siano suscettibili di essere identificati all'atto della loro riesportazione, ma ad esclusione degli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantità tali che, considerati nel loro insieme, essi non costituiscono più dei campioni secondo gli usi normali del commercio.

La suddetta Convenzione Internazionale prevede anche che le stesse facilitazioni previste per i campioni commerciali vengano estese ai films cinematografici positivi, di carattere pubblicitario, di larghezza non superiore ai 16/mm. allorché

sarà dimostrato, in modo soddisfacente per le Autorità doganali, che si tratti di films riproducenti essenzialmente fotografie (con o senza colonna sonora) dimostrative della natura o del funzionamento di prodotti o materiali le cui qualità non possono essere convenientemente dimostrate a mezzo di campioni o di cataloghi, a condizione che questi films:

- a) siano relativi a prodotti o materiali messi in vendita o in locazione da una persona stabilita nel territorio di un'altra Parte Contraente;
- b) siano di natura tale da essere presentati ad eventuali clienti e non in sale di pubblico spettacolo;
- c) siano importati in un collo non contenente più di una copia di ciascun film e che non formino parte di un invio di films più importante.
 - C) Quarto capoverso: «II sottoscritto prevede di effettuare anche n. operazioni di transito».

Tale indicazione è necessaria per consentire alla Camera emittente di aggiungere, ai fogli per le operazioni di entrata e di uscita in e da un Paese, il numero di fogli azzurri di transito che consentono di effettuare le seguenti operazioni:

- spedizioni delle merci, sotto cauzione, da una dogana di confine ad una dogana sita nell'interno di un Paese visitato e viceversa;
- attraversamento del territorio di uno Stato estero. Si richiama l'attenzione sul fatto che i Paesi aderenti al sistema ATA possono non consentire l'utilizzo del Carnet ATA per operazioni di transito.

D) La «lista generale» delle merci.

La «lista generale» delle merci, retro della domanda, dovrà essere compilata dall'interessato con ogni scrupolosa esattezza, tenendo presente che lo spazio all'uopo previsto corrisponde a quello disponibile sulla seconda pagina della copertina verde del Carnet. Pertanto, qualora l'elenco delle merci non potesse essere contenuto nel prospetto del modulo di domanda, si dovrà far uso degli appositi fogli supplementari. Per il più agevole uso del Carnet e per semplificare le operazioni di controllo da parte delle dogane, è consigliabile che gli interessati redigano la lista delle merci nell'ordine secondo il quale esse saranno eventualmente ripartite per il loro invio nei vari Paesi.

Per la compilazione della lista descrittiva delle merci è da tener presente quanto segue:

- a) nella colonna 1 ciascun prodotto deve essere rigorosamente contraddistinto nella lista da un *numero d'ordine* progressivo. L'indicazione di tale numero è della massima importanza, poiché sulle matrici (souches) dei fogli utilizzati per le varie operazioni le singole merci saranno individuate con il loro *solo numero d'ordine*. Per facilitare i controlli da parte delle dogane è raccomandato, inoltre, che il numero d'ordine distintivo del prodotto sia riportato, quanto è possibile, sulle merci stesse:
- b) nella colonna 2 le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione commerciale. Questa dovrà essere sufficientemente chiara e completa per permettere la facile identificazione delle merci stesse.

Gli articoli indicati nella lista possono essere raggruppati, a condizione, tuttavia, che si tratti di articoli della stessa natura, dello stesso peso e dello stesso valore. Ciascun raggruppamento di articoli deve essere distinto con un proprio numero d'ordine. Devono inoltre essere indicate anche le march ed i numeri distintivi eventualmente applicati od impressi sugli oggetti stessi.

Le macchine, apparecchi, ecc., presentati con parti staccate, parti di ricambio o accessori, possono essere contraddistinte da un unico numero d'ordine. In tal caso, devono essere precisati, nella colonna 2, la natura, il valore ed il peso di ciascuna parte separata, in considerazione che nelle colonne 4 e 5 devono figurare soltanto il peso totale e il valore totale.

Si deve tener presente che, se il peso e/o il valore degli oggetti raggruppati sono diversi tra loro, il peso unitario e/o il valore unitario di ciascun oggetto devono essere indicati nella colonna 2. mentre peso e valore complessivo vanno indicati rispettivamente nelle colonne 4 e 5.

La «lista generale» può essere compilata sia a macchina che a mano, purchè in modo leggibile e indelebile.

Per chiudere la «lista» devono essere indicati, sotto l'ultima riga usata per la descrizione delle merci, i totali;

- c) nella colonna 3 deve essere indicato il numero dei pezzi di ciascuna voce;
- d) nella colonna 5 il valore da indicare deve essere quello commerciale vigente in Italia. Qualora il valore dichiarato non sia quello reale la Camera di Commercio non rilascerà il Carnet.

Per le merci raggruppate sotto uno stesso numero d'ordine deve risultare in modo inequivocabile se il valore indicato è quello complessivo ovvero quello unitario (il valore unitario sarà allora indicato nella colonna 2).